

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo


Servizio Acquisti Area Vasta

Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA


CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del
parcheggio utenti a pagamento del Presidio Ospedaliero "Bellaria"
dell'Azienda USL di Bologna**



INDICE

Sezione I – Parte normativa	3
Art.1 Oggetto della Gara	3
Art.2 Ammontare della concessione e corrispettivo della gestione	4
Art.3 Durata.....	4
Art.4 Periodo di prova.....	4
Art.5 Opere e servizi non oggetto del contratto.....	5
Art.6 Personale	5
Art.7 Obblighi dell'aggiudicatario	5
ART. 8 Custodia del parcheggio.....	6
ART. 9 Oneri di manutenzione	7
Art.10 Condizioni di fine servizio e subentro del nuovo concessionario	7
ART. 11 Referente dell'impresa	7
ART. 12 Verifica e controllo.....	8
ART. 13 Attivazione del Servizio	8
ART. 14 Scioperi.....	8
Art.15 Obbligo di Riservatezza dei dati.....	8
Art.16 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -.....	10
Art.17 Penalità.....	10
Art.18 Risoluzione del contratto.....	11
Art.19 Responsabilità	12
Art.20 Subconcessione e modifiche della concessione	12
Art.21 Revisione della concessione.....	13
Art.22 Recesso dal contratto	13
Art.23 Divieto di cessione del contratto	13
Art. 24 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	13
Art.25 Imposte, tasse e spese accessorie	15
Art.26 Clausola di assorbimento del personale.....	15
Art.27 Controversie e Foro competente.....	15
Sezione II – Parte tecnica	16
ART. 28 Gestione del servizio	16
ART 29 Tariffe.....	17



Sezione I – Parte normativa

Art.1 Oggetto della Gara

La gara ha per oggetto l'affidamento, in concessione, della gestione del parcheggio per gli utenti dell'Ospedale Bellaria con un sistema a pagamento, come meglio esplicitato negli articoli successivi.

Per una più puntuale presentazione dell'offerta, si riporta di seguito una tabella indicativa con alcuni dati relativi alle attività del presidio:

STAB. BELLARIA (COMPRESO IRCCS NEURO)	POSTI LETTO AD OGGI	da 01.01.25 a 31.05.25			da 01.01.25 a 20.06.25
		DIMESSI	GG DEGENZA	DEG MEDIA	accessi ambulatoriali/per prelievi
ORD	196	3.597	23.573	6,6	
DH	12	577	2.350	4,1	
TOTALE	208	4.174	25.923	6,2	170.205

Sono compresi nel contratto di servizio, a carico del Gestore, i seguenti oneri:

- tutte le spese per le opere e le attrezzature necessarie alla gestione del servizio stesso;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e attrezzature di cui al punto precedente;
- garanzia della fruizione del parcheggio durante il periodo di transizione tra la rimozione del sistema precedente e la posa in opera del nuovo;
- fornitura di tutti i materiali di consumo e pezzi di ricambio necessari, anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;
- il personale dedicato alla gestione;
- l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività presso gli Enti preposti;
- le polizze assicurative;
- il progetto relativo alla realizzazione delle opere e all'installazione del sistema di gestione della sosta;
- la posa e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale legata alla gestione del parcheggio;
- l'eventuale modifica della segnaletica orizzontale e verticale attuale per renderla adeguata alla gestione del servizio;
- la dotazione dei presidi per la sicurezza antincendio e di primo soccorso;
- l'esecuzione dell'eventuale recinzione del parcheggio in rete metallica, ove fosse necessario.

Il sistema di gestione della sosta dovrà essere di tipo automatico o semiautomatico.

Il parcheggio oggetto del contratto è univocamente individuato nelle planimetrie allegate al presente capitolato.

Nelle stesse planimetrie vengono individuati:

- gli stalli destinati alla sosta a pagamento



- gli stalli riservati gratuitamente a questa Amministrazione per gli utenti “sensibili”, che per gravi patologie devono accedere ai servizi del presidio ospedaliero.

Il totale dei posti auto in gestione è di n. 426 posti (a pagamento).

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, nessun escluso ed eccettuato, per eseguire il servizio in oggetto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativi allegati.

È a carico della ditta aggiudicataria la realizzazione di tutti gli impianti necessari per il funzionamento del sistema di pagamento e monitoraggio delle presenze nel parcheggio.

Art.2 Ammontare della concessione e corrispettivo della gestione

Il valore quinquennale stimato della concessione, posto a base di gara, è pari ad € 1.190.000,00 circa (al netto di IVA).

All'Azienda USL di Bologna dovrà essere corrisposta una percentuale al rialzo sul fatturato indicata in sede di offerta, da applicare all'importo degli introiti derivanti dal servizio di gestione del parcheggio.

Il Concessionario fornirà l'accesso al software gestionale del parcheggio e abiliterà il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) alla visualizzazione dei flussi di accesso e agli incassi del parcheggio in tempo reale.

Il Concessionario, anche avvalendosi di un servizio di “scassetto” da parte di una società certificata per questo servizio, invierà giornalmente al DEC il rendiconto dettagliato degli incassi e verserà l'intero importo quotidiano incassato sul conto corrente dell'Azienda USL di Bologna.

L'Azienda USL di Bologna, dopo aver verificato la congruità del rendiconto, emetterà, alla fine del mese, una fattura attiva nei confronti del Concessionario.

Il Concessionario a sua volta emetterà fattura mensile nei confronti dell'Azienda USL, per un importo pari alla percentuale offerta in sede di gara sugli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

Art.3 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni cinque, decorrenti dalla data indicata che verrà indicata nel contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per una durata pari ad anni quattro, anche singolarmente considerati. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni.

Art.4 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di **sei mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.



Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto con comunicazione tramite PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata.

Art.5 Opere e servizi non oggetto del contratto

Sono escluse dall'oggetto del contratto le opere di manutenzione straordinaria della sede carrabile del parcheggio, aiuole - verde, fognature, impianto di illuminazione pubblica.

Art.6 Personale

L'impresa concessionaria dovrà garantire, durante la fascia oraria di apertura a pagamento del parcheggio di cui al successivo art.29, la presenza di personale tecnico formato, addetto alla gestione del servizio.

La Ditta concessionaria è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando la stazione appaltante concedente da qualsiasi responsabilità. La Ditta concessionaria sarà altresì tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e territoriali in vigore per il settore interessato nei confronti di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. È fatto obbligo al concessionario di fornire all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio l'elenco del personale addetto allo stesso, con indicazione delle esatte generalità, qualifica e domicilio, nonché segnalare tempestivamente le successive variazioni che dovessero intervenire. E' inoltre tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro di assicurazioni degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali, dell'inquadramento contrattuale del personale dipendente.

Art.7 Obblighi dell'aggiudicatario

Le attività oggetto del contratto sono integralmente a carico del Gestore, fatta eccezione per quanto precisato al precedente art. 5 "Opere e servizi non oggetto del contratto".

Il Gestore sarà obbligato a gestire le aree adibite a parcheggio con le modalità e le tariffe previste e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, il Gestore provvederà a propria cura e spese a:

- a. gestire il parcheggio assicurandone l'apertura nelle giornate, con gli orari e le modalità di funzionamento, fissati dall'Azienda USL;
- b. mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, compresa la manutenzione ordinaria della sede carrabile, nonché della segnaletica orizzontale e verticale;
- c. corrispondere all'Azienda USL di Bologna l'importo giornaliero incassato dai parchimetri, allegando il resoconto degli incassi dettagliato;
- e. garantire il servizio di pulizia della sede carrabile, parcheggi e dei cestini portarifiuti del parcheggio.

Il varco per l'accesso al parcheggio deve essere dotato, altresì, di un sistema di telecamere e software gestionale in grado di effettuare la lettura delle targhe dei



veicoli, verificarne la coerenza con le liste dei mezzi autorizzati e gestire quindi il controllo accessi automatizzato al parcheggio secondo le indicazioni e le liste fornite dall'Azienda USL. A tal proposito deve essere consentito l'accesso gratuito ai veicoli appartenenti ai servizi cittadini di car sharing (Enjoy, Corrente, etc) i quali forniranno apposite "white list" relative ai propri veicoli in servizio

È fatto obbligo al Gestore di provvedere, per tutta la durata del contratto, all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione, sia in relazione alle strutture che il Gestore dovrà installare sia in relazione agli impianti esterni e interni al parcheggio (in particolare per l'esecuzione dei lavori di approntamento), al fine di assicurare un idoneo e corretto funzionamento dell'opera complessiva.

Per quanto riguarda l'allaccio alle reti energia elettrica, telefonica e dati, acqua grezza, questa Amministrazione fornirà al Gestore i punti dove sarà possibile effettuare l'allaccio e/o il prelievo restano a carico di quest'ultimo le opere necessarie per la realizzazione delle linee di rete dal punto di allaccio fino alle utenze di propria competenza, comprese le modifiche necessarie sui quadri e le spese per la voltura del contatore di energia elettrica già esistente o per la richiesta di un nuovo contatore se quello esistente non fosse idoneo alle nuove necessità. Le nuove linee dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto di tutte le norme di settore, norme UNI e CEI applicabili. Nell'area del parcheggio e limitrofe sono, inoltre, presenti linee di fognatura per le acque "bianche" e "nere", cui è possibile allacciarsi per eventuali scarichi. L'ubicazione dei punti di fornitura sono individuati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato.

Il Gestore dovrà garantire nelle fasi di realizzazione delle opere e installazione delle apparecchiature e della segnaletica, l'accessibilità e la funzionalità del parcheggio, limitando al minimo il disagio per l'utenza.

Il Gestore garantirà per tutto il personale addetto al servizio il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o figure assimilate.

Tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature realizzate/installate dovranno essere conformi alla normative vigenti.

Al termine del contratto il Gestore sarà obbligato a rimuovere a propria cura e spesa, gli impianti e le attrezzature installate per la gestione del servizio.

Il Gestore dovrà assicurare la continuità del Servizio di gestione della sosta a pagamento anche nel caso si manifestino disfunzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, nei collegamenti di rete, danneggiamenti alle apparecchiature che regolano l'accesso e l'uscita dal parcheggio, attraverso sistemi alternativi idonei.

Il Gestore dovrà fornire una postazione remota o un collegamento modem/rete alla rete intranet aziendale (VPN) per poter permettere a questa Azienda di verificare direttamente tutti i dati relativi alla sosta e della rendicontazione degli introiti. A tal fine dovrà essere garantita, da parte del Gestore, la formazione degli operatori dell'Amministrazione, affinché gli stessi possano gestire il software e consultare i dati.

ART. 8 Custodia del parcheggio

Il Gestore sarà responsabile del corretto utilizzo delle aree destinate a parcheggio e vigilerà affinché gli spazi destinati alla sosta non siano utilizzati in maniera impropria e in modo da arrecare pregiudizio all'igiene e al decoro ambientale o da impedire la libera fruibilità del parcheggio. Si avvarrà, per le attività di controllo e sorveglianza, di proprio personale o di imprese specializzate, nel rispetto del T.U. leggi di pubblica sicurezza.



Richiederà, quando se ne dovesse ravvisare la necessità, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine e ne darà comunicazione a questa Amministrazione. A tal proposito, il parcheggio deve essere costantemente presidiato da proprio personale in grado di intervenire anche per l'effettuazione ordinata del pagamento manuale in caso di malfunzionamento dei sistemi automatici di riscossione.

ART. 9 Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata del contratto, il Gestore dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il buono stato di conservazione delle opere, delle attrezzature e degli impianti necessari alla corretta gestione del servizio, nonché della segnaletica verticale e orizzontale del parcheggio.

Sono escluse le opere di manutenzione previste all'art. 5.

Alla scadenza del contratto, il Gestore riconsegnerà all'Azienda USL di Bologna, in buono stato manutentivo, le aree, gli impianti e le relative attrezzature tecnologiche già presenti al momento della consegna formale dell'area all'inizio della gestione, che avverrà in contraddittorio tra le parti con stesura di apposito verbale. Delle operazioni di riconsegna al termine del contratto verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Nel caso si evidenziassero danni, il Gestore entro e non oltre il termine di scadenza fissato dall'Amministrazione dovrà provvedere alle opere di manutenzione e ripristino dei danni. Nel caso tali opere non dovessero essere eseguite, questa Amministrazione procederà all'esecuzione delle stesse in danno del Gestore, con addebito degli oneri conseguenti.

Art.10 Condizioni di fine servizio e subentro del nuovo concessionario

Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto in ogni caso a restituire i beni concessi in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento. Gli interventi manutentivi effettuati nelle aree di concessione da parte del concessionario rimarranno di proprietà dell'Azienda concedente e saranno quindi nella piena disponibilità della stessa. Al termine del contratto il Concessionario sarà obbligato a rimuovere a propria cura e spesa, gli impianti e le attrezzature installate per la gestione del servizio.

Il Concessionario uscente avrà inoltre il dovere di garantire piena collaborazione per il subentro del nuovo aggiudicatario, e s'impegna a cooperare con l'Azienda USL ai fini della salvaguardia della continuità del servizio nel corso della fase di subentro, impegnandosi a non porre in essere condotte che possano ostacolare la continuità suddetta.

ART. 11 Referente dell'impresa

Il concessionario dovrà nominare - entro la data di inizio del servizio - un proprio responsabile/referente comunicando alla concedente, oltre le generalità, anche i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e di posta elettronica. Il concessionario dovrà garantire la reperibilità del Responsabile, al fine di intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi, entro il tempo massimo di 60 minuti dalla chiamata. Il Responsabile tecnico deve avere la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali garantendo la qualità del servizio e mantenendo rapporti improntati a collaborazione con il DEC (Direttore dell'Esecuzione Contrattuale), e con i Responsabili dei servizi ospedalieri ed amministrativi, relativamente alle aree di competenza. In particolare il Responsabile del servizio dovrà programmare, controllare, coordinare, e fare osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti e gli orari di presenza stabiliti; intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito



alla regolare esecuzione delle attività ed all'accertamento di eventuali danni, e dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso. Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente alla Ditta concessionaria titolare. Il concessionario è, comunque, tenuta a comunicare il nominativo ed il recapito di uno o più sostituti che assuma/no automaticamente compiti e responsabilità del Responsabile del servizio in caso di irreperibilità, anche temporanea, del medesimo. Il Responsabile del servizio dovrà essere sostituito nell'ipotesi di comportamenti non in linea con il ruolo ricoperto ed in presenza di fatti gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l'Azienda concedente.

ART. 12 Verifica e controllo

L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli, con personale proprio, sull'esecuzione del servizio in concessione, e ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti circa il corretto svolgimento delle mansioni affidate.

ART. 13 Attivazione del Servizio

Il servizio inerente la gestione del parcheggio dovrà essere attivato entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, salvo deroghe concesse dalla Stazione Appaltante.

Eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno sanzionati a mezzo dell'applicazione di un'apposita clausola di penalità di cui all'art.18 del presente capitolato.

ART. 14 Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

In caso di sciopero nazionale la Ditta dovrà:

- coordinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidatole, comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria a questa Azienda e concordando con il responsabile le modalità di espletamento del servizio
- garantire, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione dello stesso.

Nel caso la Ditta non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La Ditta sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

Art.15 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati

Con la stipula del contratto di appalto, la Ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati



personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.16 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.17 Penalità

il servizio regolato dal presente Capitolato Speciale sarà oggetto di monitoraggio per tutta la sua durata. L'impresa aggiudicataria sarà pertanto sottoposta ad una valutazione continua che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

Qualora il Gestore, nello svolgimento del servizio, abbia commesso violazioni accertate agli obblighi assunti con il presente capitolato e qualora, dopo diffida dell'Azienda USL, non abbia provveduto nel termine assegnato a ripristinare la condizioni previste, sarà tenuto a corrispondere all'Azienda USL una somma pari alle spese sostenute per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, una somma pari a € 500,00.

Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate di seguito:

- mancato avvio della gestione del servizio entro i termini fissati al precedente art. 12 per un importo pari ad € 200,00 al giorno;
- irreperibilità del referente responsabile o suo sostituto per un periodo superiore ai 60 minuti, per un importo pari ad € 200 per ogni ora di irreperibilità;
- mancata sorveglianza sul corretto utilizzo dei parcheggi riservati a disabili-donatori, utenti sensibili ecc., per un importo pari ad € 200,00;
- ritardo imputabile al concessionario nell'eliminazione di eventuali impedimenti o limitazioni alla fruibilità del parcheggio da parte degli utenti sia in entrata che in uscita, per un importo pari a € 400,00 per ogni ora di ritardo;
- mancato intervento del Responsabile entro 60 minuti dalla chiamata, per un importo pari a € 400,00;
- interruzione del servizio di gestione per più di 24 ore, per un importo pari ad € 500,00 al giorno;



Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice degli Appalti, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il limite previsto dalla normativa in vigore.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.18 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.122 e all'art.190 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subconcessione non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto dei citati art. 122 e art.190 del Codice.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei



contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.19 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'impresa concessionaria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà essere munito di un'adeguata copertura assicurativa, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, contro:

- i rischi di per danni arrecati a terzi (Responsabilità Civile verso Terzi);
- i rischi per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO);
- i rischi per perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o loro contenuto, dovuti a incendio, esplosione, scoppio, altri rischi accessori, compreso atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto e rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "Ricorso Terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio e rischi;
- tutti i rischi di esecuzione dei lavori (polizza CAR), relativi ad installazioni e manutenzioni previsti dal presente affidamento, da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori;
- ogni altra assicurazione che sia indispensabile alla gestione dell'attività del servizio.

Le assicurazioni dovranno garantire limiti di indennizzo come previsto dalle normative vigenti.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla copertura assicurativa stipulata dal Gestore.

Art.20 Subconcessione e modifiche della concessione

È ammessa la subconcessione, nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del Codice Appalti (al quale fa espresso rinvio l'art.188 del Codice).

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



Il contratto di concessione può essere modificato in corso di esecuzione secondo le disposizioni contenute all'art.189 del Codice Appalti.

Art.21 Revisione della concessione

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Art.22 Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito agli artt.123 e 190 del D.Lgs. 36/2023.

Costituisce inoltre motivo di recesso dal contratto il mancato accordo sul riequilibrio economico-finanziario della concessione di cui al precedente art.21 del presente capitolato.

Art.23 Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 24 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei



fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,



manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.25 Imposte, tasse e spese accessorie

Sono da imputarsi al concessionario del servizio tutte le imposte e tasse che sono riconducibili all'esercizio/gestione/ detenzione delle aree oggetto dell'attività (ad es. la TARI). Restano invece in capo all'Azienda USL di Bologna le mere imposte afferenti alla proprietà dell'immobile.

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico del concessionario.

Art.26 Clausola di assorbimento del personale

L'impresa concessionaria si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice Appalti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/6/2015, n. 81, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Art.27 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.



Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Sezione II – Parte tecnica

ART. 28 Gestione del servizio

Il concessionario dovrà garantire che la gestione del parcheggio avvenga con le modalità di seguito specificate.

Dovrà inoltre prevedere, come specificato all'art.1 del presente capitolato, una regolamentazione del parcheggio con impianto automatico o semiautomatico.

È fatto obbligo al Concessionario di curare l'affissione di una tabella delle tariffe e degli orari agli ingressi carrabili e pedonali del parcheggio e in prossimità del punto dove verranno effettuati i pagamenti; la tabella dovrà essere predisposta in modo tale da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti. È inoltre fatto obbligo al Gestore di curare l'affissione di una tabella con illustrate le norme cui attenersi in stato di emergenza sia nella fase di esecuzione dei lavori sia nella fase di conduzione del servizio.

Il parcheggio, idoneo ad ospitare **426** autovetture a pagamento, dovrà essere regolato a pagamento per il pubblico, secondo il seguente orario di apertura giornaliero:

- dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Al di fuori degli orari sopra riportati dovrà essere garantito il libero accesso gratuito delle autovetture.

Nel corso dell'orario di apertura giornaliero a pagamento, dovrà essere garantita la presenza del personale tecnico.

Fuori dall'orario di apertura dovrà essere garantita comunque l'assistenza da remoto.

Al fine di garantire un accesso facilitato alla struttura ad utenti sensibili (es. terapie continuative, donatori sangue, malattie rare, volontari ricerca, etc) ed enti/professionisti/aziende che svolgono attività continuative presso la struttura devono essere garantiti i seguenti accessi:

- **Utenti sensibili:** 2.600 accessi gratuiti mensili per gli utenti sensibili che saranno individuati da questa azienda. A tal proposito il gestore dovrà consegnare alla portineria centrale del Bellaria un numero corrispondente di ticket che saranno forniti ai reparti ospedalieri interessati.

Al fine di facilitare l'utilizzo del parcheggio da parte degli stessi, si propone di adottare la seguente modalità operativa:

- il paziente che si reca presso l'Ospedale Bellaria accede al parcheggio ritirando il ticket all'ingresso;
- terminata la prestazione sanitaria, l'utente si reca in portineria/reparto per ritirare il ticket che gli permetterà di uscire dal parcheggio gratuitamente.



- **Soggetti che svolgono attività sanitaria o di fornitura di servizio** c/o la struttura: accesso fino a 150 soggetti all'anno con tariffa agevolata del costo giornaliero max di 2 €.
La relativa procedura di autorizzazione sarà concordata fra le parti.

L'autorizzazione per la sosta agevolata sarà concessa dal gestore del parcheggio solo se nel periodo richiesto non viene superata la percentuale massima di accessi definita contrattualmente al fine di garantire prioritariamente la sosta per l'utenza.

ART 29 Tariffe

Il Gestore sarà tenuto ad applicare, negli orari previsti al precedente art. 24 "Gestione del servizio", comma 2, le seguenti tariffe al pubblico:

- Tariffa ordinaria
€ 0,50 la prima ora o frazione di ora
€1,00 ogni ora e/o frazione di ora successiva;
- Tariffa per utenti "sensibili" € 0,00.
- Tariffa massima giornaliera - max € 6,00.

Nella fattispecie in cui, per malfunzionamenti del sistema di accesso, la sbarra rimane aperta, agli utenti che sono entrati senza poter ritirare il ticket di ingresso potrà essere richiesto un importo non superiore ad 1 ora di sosta.

Nell'eventualità che si dovessero verificare nevicate tali da pregiudicare sensibilmente la viabilità, dovrà essere garantito l'accesso gratuito al parcheggio per tutto il periodo che sarà negoziato con questa Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva l'eventuale revisione delle succitate tariffe, nel corso della durata del servizio. Il Gestore sarà tenuto ad aggiornare, di conseguenza, i regolamenti e le tabelle delle tariffe affisse.

Il sistema dovrà consentire l'indicazione della data e dell'orario sul biglietto erogato in ingresso; a pagamento avvenuto, dovrà essere restituito al cliente il biglietto che avrà validità di scontrino di ricevuta.

*Per accettazione,
(firma digitale del Legale Rappresentante)*